

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 11/03/2021 è stata inviata dal Presidente del Consiglio Direttivo ai soci e ai consiglieri l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dell'*Associazione AMICI Betharram Onlus Associazione Missionaria Culturale Internazionale* per il giorno 27/03/2021 alle ore 14.30 avente il seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- 2) nomina Revisore Legale per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Nell'avviso di convocazione veniva inserita la facoltà stabilita dall'art. 106 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020), di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e veniva inviato il seguente codice di collegamento per la partecipazione all'assemblea:
<https://zoom.us/j/91014115866>.

Pertanto in data 27/03/2021 alle ore 14.30 risultano presenti sulla piattaforma zoom le signore e i signori:

- ✓ Fossati Giovanni nato a Paderno Dugnano il 02/07/1944, C.F. FSSGNN44L02G220O, Presidente dell'Associazione.
- ✓ Corno Roberto nato a Desio il 21/05/1963, C.F. CRNRRT63E21D286D,
- ✓ Dassi Giampaolo nato a Lissone il 11/06/1958, C.F. DSSGPL58H11E617D,
- ✓ Panzeri Simone nato a Carate Brianza il 23/04/1978, C.F. PNZSMN78D23B729O,

sono inoltre presenti un numero di soci pari a n. 26 come da foglio presenze conservato fra gli atti dell'*Associazione*. L'identificazione dei soci presenti è stata

effettuata mediante chiamata e controllo visivo.

Il *Presidente*, prendendo atto delle presenze, dichiara l'*Assemblea* validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- 2) nomina Revisore Legale per gli anni 2021, 2022 e 2023.

L'*Assemblea* nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il signor Parolari Giovanni.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **Modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117**

Il *Presidente* dà avvio all'*Assemblea* illustrando come l'*Associazione* abbia la necessità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto (termine del resto di tipo "ordinatorio" come indicato dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 89/2019).

L'*Associazione* è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita ai sensi del D.lgs. n. 460/1997 e regolarmente iscritta all'anagrafe di cui all'art. 11 del medesimo decreto.

È riferito che è opportuno non modificare puramente e semplicemente lo statuto in quanto si rischierebbe di perdere, nel periodo intercorrente dalla modifica all'iscrizione dell'*Associazione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, eventuali agevolazioni godibili dall'*Associazione* in funzione dell'attuale inquadramento quale Onlus, agendo quindi adeguandosi alla prassi indicata dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. È quindi proposta l'approvazione di un nuovo statuto il quale è tuttavia sottoposto, in termini di efficacia, a condizione sospensiva e avrà efficacia dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Fino a tale termine continuerà ad essere in vigore, valido ed efficace il vigente statuto per il quale l'Associazione ha già ottenuto l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, continuando l'Associazione stessa a qualificarsi come Onlus fino all'entrata in vigore del nuovo statuto di cui alla presente delibera.

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano sia norme inderogabili sia norme derogabili contenute nel D.lgs. n. 117/2017 e che, all'entrata in vigore del nuovo statuto l'Associazione si qualificherà come Associazione Ente del Terzo Settore ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'Associazione di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo del terzo settore.

Il Presidente chiede ai presenti se vi sono alcuni punti da chiarire nel testo del nuovo statuto, il quale era stato precedentemente inviato al momento della convocazione dell'Assemblea.

Il Sig. Dassi Giampaolo richiede la correzione dell'articolo 22.7 in L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti sono "indicati" dal Vicario Italiano della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, o in caso di mancata



“indicazione” decorsi 30 giorni dalla richiesta formulata dal Consiglio direttivo, dal Consiglio Regionale Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram.

Vengono poi letti nella loro interezza gli articoli 2 e 5, quelli maggiormente variati dal precedente statuto.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il *Presidente* chiama l'*Assemblea* a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'*Associazione*, posto in **Allegato A** al presente verbale sottoponendolo a condizione sospensiva e disponendone l'entrata in vigore e l'efficacia solo dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017,
- prevedere che all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto l'*Associazione* assumerà la qualifica di *Associazione Ente del Terzo Settore* di natura non commerciale ed utilizzerà, nei confronti dei rapporti con i terzi, la relativa qualifica sintetizzata anche con l'acronimo *ETS*,
- confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto che qualifica l'*Associazione* quale Onlus,
- autorizzare il *Presidente* a procedere secondo le modalità e i termini che verranno indicati dalle norme all'iscrizione dell'*Associazione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
- autorizzare il *Presidente* ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

2) Nomina Revisore Legale per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Il Presidente informa i soci che la nuova Legge sull'associazionismo dichiara opportuno per l'Associazione *AMICI Betharram Onlus Associazione Missionaria Culturale Internazionale* l'obbligo della nomina del Revisore Legale. Dà quindi lettura della comunicazione pervenuta da Padre Piero Trameri in data 10/03/2021 che, ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale, comunica la ragione sociale della società di Revisione: RTM Audit Srl, con sede in Milano Via Camperio n. 14 Capitale Sociale 10.400.00 Codice Fiscale 07657840158 Partita Iva 00867810962 iscritta nel Registro delle Società di Revisione, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 120.271 con D.M. del 27/03/2001 pubblicato in GU. Del 13/04/2011.

Il compenso annuale richiesto dalla società di Revisione per l'espletamento dell'incarico è di Euro 3.500.00, oltre ad Iva.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di Revisione, nonché responsabile dell'attività che verrà svolta, è il Dott. Giuseppe Tosto, Dottore Commercialista – Revisore Legale.

Il Presidente dell'Assemblea sottopone ai soci la nomina del Revisore Legale per il triennio 2021, 2022 e 2023 sino all'approvazione del bilancio di esercizio, con il compenso annuo di Euro 3.500.00 oltre ad Iva, e li invita ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente informa che i documenti relativi a questa nomina saranno conservati nel libro Verbali Assemblee.

I soci approvano all'unanimità.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017

stesso.

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 15.16.

Il Presidente

Fossati Giovanni



Il Segretario

Parolari Giovanni



Statuto dell'ASSOCIAZIONE AMICI BETHARRAM – ETS Associazione Missionaria Culturale Internazionale – efficace dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017

Assemblea del giorno 27 marzo 2021 - ALLEGATO A

***“AMICI BETHARRAM – ETS ASSOCIAZIONE MISSIONARIA
CULTURALE INTERNAZIONALE” - STATUTO***

ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È corrente un'Associazione civile, con finalità benefiche denominata AMICI Betharram ETS Associazione Missionaria Culturale Internazionale, Ente del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione farà uso obbligatoriamente nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “ente del terzo settore” o dell'acronimo “ETS”.

1.3 L'Associazione è retta dai principi e dalle regole del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito anche il “Codice”.

ARTICOLO 2. SCOPO

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e mutua i propri valori e le proprie aspirazioni dal cristianesimo ecumenico e dalla spiritualità di San Michele Garicoits.

2.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli eventuali enti Soci:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



b) prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;

d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

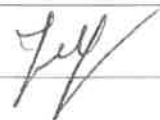
g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 L'Associazione, persegue le proprie finalità anche realizzando scuole, centri di formazione professionale, centri medici, ambulatori e dispensari sanitari, consultori, centri di accoglienza ed infrastrutture in particolare nei Paesi in via di Sviluppo.

2.4 Le attività di interesse generale sono svolte principalmente tramite il reperimento di mezzi e fondi per la realizzazione delle opere a carattere sociale e socio – sanitario sopra richiamate e con il sostegno alle attività presenti e future che la Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Bètharram attua, specialmente nei Paesi in via di Sviluppo.

2.5 Per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione concretamente si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività direttamente:

- rivolgere il proprio intervento di formazione professionale alle persone più deboli per il loro inserimento e mantenimento nel mondo del lavoro e quello delle relazioni sociali anche con l'attivazione di forme di cooperazione e la creazione di attività economiche;
- sostenere al meglio la formazione e gli studi superiori e universitari di giovani meritevoli al fine di preparare figure professionali idonee alla promozione culturale e allo sviluppo socio / economico dei Paesi in via di Sviluppo;
- realizzare pubblicazioni, indagini, ricerche e studi sui bisogni e sulle condizioni di vita, sulle opportunità e prospettive di singole persone e di intere popolazioni verso le quali si voglia rivolgere particolare attenzione;
- collaborare all'elaborazione di progetti ed allo sviluppo delle iniziative tese a migliorare i servizi in favore delle categorie interessate dal presente Statuto;
- organizzare e gestire corsi di formazione e di riqualificazione del personale impiegato o da impiegarsi nelle attività dell'Associazione stessa o di altre;
- lavorare in stretta collaborazione con le altre Organizzazioni di volontariato che, ispirandosi ai fini cristiani e ai valori della mutualità sociale, sono



presenti nei Paesi in cui opera la Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, partecipando anche a coordinamenti nazionali e internazionali;

- avvalersi del collegamento e della collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le organizzazioni riconosciute a qualunque livello;
- stipulare convenzioni con organismi pubblici e/o privati, onde utilizzare provvidenze, finanziamenti ecc. per la realizzazione, l'ampliamento e il mantenimento dei servizi in cui l'Associazione opera;
- partecipare alla realizzazione di progetti internazionali anche in partnership con Stati e Organizzazioni sovranazionali.

2.6 I destinatari delle attività dell'Associazione sono le popolazioni dei Paesi in via di Sviluppo, che versino in particolare condizioni di disagio, emarginazione, abbandono.

2.7 L'Associazione è completamente indipendente ed è estranea ad ogni manifestazione di carattere a fine politico.

2.8 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice.

2.9 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

2.10 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di

volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice, i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

2.11 L'Associazione, qualora se ne presenti la necessità, si riserva di assumere lavoratori dipendenti e di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ai fini del raggiungimento degli scopi associativi rispettando i vincoli della normativa vigente.

ARTICOLO 3. SEDE

3.1 La sede dell'Associazione è in Albavilla (CO) all'indirizzo indicato con apposita delibera dal Consiglio direttivo.

3.2 Il Consiglio direttivo può, con propria deliberazione, spostare la sede associativa purché all'interno del territorio italiano e istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa.

ARTICOLO 4. DURATA

4.1 La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 5.

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- da contributi e convenzioni con Enti pubblici e privati;



- da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni e da ogni altra attività comunque pervenuta nel rispetto delle norme che ne prevedono il legittimo perfezionamento e l'efficacia;

- da fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- da somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- da proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del *Codice*,
- da raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del *Codice* tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

5.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del *Codice*.

ARTICOLO 6. I SOCI

6.1 Sono *Soci fondatori* coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

6.2 Possono essere *Soci*, persone fisiche o Enti del Terzo Settore che si obbligano e versano il contributo annuale di sostegno all'Associazione per il finanziamento

delle attività specifiche, e che si impegnano a prestare la propria attività, anche saltuaria, di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

6.3 La qualità di *Socio* si acquista previa domanda dell'interessato e l'ammissione da parte del *Consiglio Direttivo* dell'Associazione; nella domanda deve essere indicato, con riferimento all'aspirante *Socio*, il nome e il cognome, o la denominazione, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, residenza o sede, nonché la dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto e degli eventuali regolamenti interni dell'Associazione nonché dell'obbligo di pagamento del contributo associativo annuale.

6.4 I *Soci* sono sottoposti a disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.5 I versamenti all'Associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure come donazione o contributo, si considerano a fondo perduto; in nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato; tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

6.6 È garantito al richiedente il diritto di ricorrere, ai sensi dell'articolo 23 del *Codice*, contro il provvedimento del *Consiglio Direttivo* di diniego all'ammissione tramite ricorso al *Collegio dei Probiviri* nel rispetto delle modalità e tempi dell'articolo 23 del *Codice*.



ARTICOLO 7. I DIRITTI DEI SOCI

7.1 Tutti i *Soci* hanno i medesimi obblighi e diritti; in particolare i *Soci* hanno

diritto di partecipare, con voto deliberativo, alle assemblee, si impegnano alle prestazioni gratuite e volontarie, ad osservare il presente Statuto, oltre che i regolamenti e le delibere degli organi associativi; inoltre hanno l'obbligo di mantenere un comportamento corretto all'interno e all'esterno dell'Associazione che non ne comprometta il buon nome.

7.2 I *Soci* hanno diritto di esaminare i libri associativi e di essere informati sulle attività dell'Associazione controllandone l'andamento e richiedendo al *Presidente*, in funzione di modalità e tempi stabiliti con apposito regolamento associativo, illustrazione dell'andamento stesso.

ARTICOLO 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1 La qualità di *Socio* si perde per decesso, per dimissioni volontarie con effetto dal momento dell'accettazione delle stesse da parte del *Consiglio Direttivo* e per esclusione.

ARTICOLO 9. ESCLUSIONE

9.1 Il *Consiglio Direttivo* può dichiarare esclusi i *Soci* che non ottemperano agli impegni e alle obbligazioni liberamente asserite verso l'Associazione ed approvate, caso per caso, dal *Consiglio Direttivo*; può essere dichiarato decaduto il *Socio* che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione.

9.2 È garantito al *Socio* il diritto di ricorrere contro il provvedimento di esclusione al *Collegio dei Provinciari* entro trenta giorni dall'invio della comunicazione a mezzo raccomandata.

ARTICOLO 10. ORGANI ASSOCIATIVI

10.1 Sono organi a sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;

- b) il *Presidente*;
- c) il *Consiglio Direttivo*;
- d) l'*Organo di controllo*;
- e) il *Collegio dei Probiviri*.

10.2 Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del *Codice* che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 11. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'*Assemblea* rappresenta tutti i *Soci* e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i *Soci*.

11.2 L'*Assemblea* è ordinaria e straordinaria.

11.3 L'*Assemblea* ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la discussione ed approvazione di tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

11.4 L'*Assemblea* dell'*Associazione* inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, da redigere ai sensi degli articoli 13 e 87 del *Codice*;
- approva il bilancio sociale redatto, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera in merito all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- approva il programma annuale delle attività associative;
- approva le motivazioni e le modalità di partecipazione a coordinamenti e la discussione dei programmi annuali proposti dagli stessi;
- approva la partecipazione a progetti o attività di organismi internazionali;
- delibera sull'istituzione di sedi operative su proposta del *Consiglio direttivo*,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.5 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il *Consiglio Direttivo* lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un decimo dei *Soci*, quando lo ritenga necessario il *Presidente*.

11.6 È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla destinazione del patrimonio residuo nel caso di scioglimento.

11.7 Nelle assemblee non si possono trattare se non gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.8 La convocazione dell'Assemblea è fatta in ogni caso dal *Consiglio Direttivo*, con

avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax o posta elettronica o comunque con ogni altro mezzo che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai *Soci* almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

11.9 L'*Assemblea* è convocata in qualunque luogo purché in Italia o anche prevedendo l'intervento dei *Soci* mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del *Socio* che partecipa al voto; chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica è considerato intervenuto in assemblea; il *Consiglio direttivo* può, con apposito regolamento, stabilire modalità specifiche in attuazione della presente previsione.

ARTICOLO 12. QUORUM ORDINARI

12.1 L'*Assemblea* sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 dello statuto, è valida quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei *Soci*.

12.2 L'*Assemblea*, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, si considera costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 13. QUORUM STRAORDINARI

13.1 Le deliberazioni che importino modificazioni allo statuto, devono in ogni caso essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei *Soci*; mentre le deliberazioni relative allo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione dei beni devono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei *Soci*.

ARTICOLO 14. DIRITTO DI VOTO

14.1 Ogni *Socio* ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso sottoscritta.

14.2 Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei *Soci* da almeno sette giorni.

14.3 Ogni *Socio* può farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta, da altro *Socio* non consigliere dell'Associazione; ciascun *Socio* non può rappresentare, per delega, più di un altro *Socio*.

ARTICOLO 15. VERBALE ASSEMBLEARE

15.1 Le assemblee sono presiedute dal *Presidente* del *Consiglio Direttivo* o, in sua mancanza, dal *Vice Presidente*, o da persona eletta dall'Assemblea; il *Presidente* nomina un *Segretario*, anche non socio, e sceglie fra i *Soci*, ove ne ravvisi l'opportunità, due scrutatori.

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal *Presidente*, dal *Segretario* e, ove siano stati nominati, dagli scrutatori.

ARTICOLO 16. IL PRESIDENTE

16.1 Il *Presidente* del *Consiglio Direttivo* è eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile,

16.2 Il *Presidente* ha la legale rappresentanza e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; egli presiede il *Consiglio Direttivo* e convoca l'Assemblea; nei casi di urgenza può agire con i poteri del *Consiglio Direttivo* e disporre di erogazioni di carattere straordinario, rendendo conto al *Consiglio Direttivo* e all'Assemblea nella prima riunione successiva richiedendo la ratifica dei propri atti.

16.3 Il *Presidente* può inoltre compiere ogni operazione bancaria per conto dell'Associazione stessa fungendo da tesoriere, relazionando in merito al *Consiglio Direttivo* nella prima riunione successiva.

~~16.4 Il Presidente ha il controllo sulle attività ed iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.~~

16.5 La carica di *Presidente Onorario*, non elettiva sarà ricoperta di diritto dal Vicario, pro tempore, del Vicariato Italiano della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, o da altro membro nominato dal Consiglio Regionale della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram; in questo caso la carica cesserà con la fine del mandato di Vicario o del Consiglio che lo ha nominato.

ARTICOLO 17. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 L'Associazione è amministrata dal *Consiglio Direttivo*, nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri compreso il Presidente, liberamente eleggibili, scelti tra i *Soci*.

17.2 Il *Consiglio Direttivo* resta in carica per tre anni e i membri del *Consiglio Direttivo* sono rieleggibili; in caso di dimissione, a qualsiasi titolo di uno dei componenti del *Consiglio Direttivo*, subentra nella carica il primo dei non eletti con la ratifica alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 18. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1 Il *Consiglio Direttivo* ha i più ampi poteri per l'impostazione generale dei programmi e delle altre attività che l'Associazione si prefigge e di tutti quegli atti che ritiene necessari, utili ed opportuni, per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che lo statuto riserva tassativamente all'Assemblea dei soci.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

18.3 Compiti peculiari del *Consiglio direttivo*:

- proporre il programma annuale di attività dell'organizzazione;
- stabilire la quota associativa;



- redigere il bilancio consuntivo e preventivo secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 87 del Codice;
- redigere il bilancio sociale nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice;
- deliberare sulle domande di ammissione e di recesso e sull'esclusione dei Soci.

ARTICOLO 19. VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO

19.1 Il *Consiglio Direttivo* può nominare uno o più *Vice Presidente*, un tesoriere e, anche all'infuori dei propri membri, un segretario.

19.2 Il *Consiglio Direttivo* può delegare al *Presidente* e al *Vice Presidente* parte dei propri poteri e può anche nominare speciali procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti; in questo caso esso ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'*Associazione*, senza limitazione, formula programmi e compie qualsiasi atto necessario per il conseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO 20. SEDUTE DEL CONSIGLIO

20.1 Il *Consiglio Direttivo* si raduna tutte le volte che il *Presidente* lo reputa opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

20.2 Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio di ogni membro del *Consiglio direttivo* e all'*Organo di controllo*, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; gli avvisi devono contenere l'indicazione delle materie da trattare.

20.3 Le adunanze del *Consiglio direttivo* saranno valide quando intervengono almeno la maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 21. QUORUM DEL CONSIGLIO

21.1 Il *Consiglio Direttivo* delibera a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.

21.2 Delle deliberazioni del *Consiglio direttivo* è fatto constatare con verbale sottoscritto dal *Presidente* e dal *Segretario*.

ARTICOLO 22. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

22.1 L'*Organo di controllo* può essere nominato facoltativamente o è nominato obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del *Codice* in forma monocratica o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo e resta in carica per tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio da quello di nomina; i componenti dell'*Organo controllo* sono rieleggibili.

22.2 Ai componenti dell'*Organo di controllo* si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice, la revisione legale dei conti è attribuita all'*Organo di controllo* che, in tale caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il *Consiglio direttivo* decida di affidare la revisione ad un *Revisore legale* dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

22.4 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale* dei conti sono organi o funzioni (con riferimento al *Revisore legale* dei conti) che esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.



22.5 La carica di Organo di controllo e l'incarico di *Revisore legale* dei conti sono incompatibili con quella di membro del *Consiglio direttivo*.

22.6 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale* dei conti relazionano al *Consiglio direttivo* in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione della seduta di approvazione del bilancio.

22.7 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale* dei conti sono indicati dal Vicario pro tempore Italiano della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, in caso di mancata indicazione il Consiglio direttivo può rivolgersi al Consiglio Regionale della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Betharram.

ARTICOLO 23. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

23.1 L'*Organo di controllo* partecipa con voto consultivo alle riunioni del *Consiglio Direttivo*, esamina, ogni qualvolta lo ritiene opportuno le scritture e gli atti dell'*Associazione*, controlla nei modi di cui sopra, le esigenze di somme, valori ed in genere di ogni attività di proprietà dell'*Associazione*, esamina i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi riferendone all'*Assemblea dei soci*, ed in genere controlla l'operato del *Consiglio Direttivo* in relazione alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni dell'*Assemblea*.

ARTICOLO 24. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

24.1 Il *Collegio dei Probiviri* si compone di tre membri effettivi, più 2 due supplenti, eletti dall'*Assemblea dei Soci*, che non siano *Soci* della medesima *Associazione*.

24.2 I membri durano in carica 3 tre anni e sono rieleggibili per due altri trienni.

24.3 Il *Collegio dei Probiviri* ha funzione arbitrale: suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'*Associazione* o in occasione di episodi che posano turbare la vita dell'*Associazione* stessa o offuscarne il nome.

24.4 Il Collegio funziona con poteri di amichevole compositore, decide ex bono et aequo, e, con apposite relazioni scritte richiama organi e singoli associati ai loro doveri;

24.5 Il Collegio dei Probiviri delibera in merito al ricorso dei Soci colpiti da provvedimento di esclusione o degli aspiranti Soci non ammessi.

ARTICOLO 25. ESERCIZIO E BILANCIO

25.1 L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente e li presenta per l'approvazione all'Assemblea, accompagnandoli con propria relazione oltre che con la relazione del Revisore dei Conti.

25.3 Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del Codice.

25.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

25.5 Il Consiglio Direttivo, otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci, deposita a disposizione dei Soci, nella sede dell'Associazione, i bilanci insieme alle proprie osservazioni ed a quelle dell'Organo di controllo e del Revisore dei Conti ove nominati.

ARTICOLO 26. ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

26.1 Nel rispetto dell'articolo 8 del Codice il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



26.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS od ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 27. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

27.1 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

27.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

27.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 28. LIBRI ASSOCIATIVI

28.1 Oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del Codice l'Associazione tiene, secondo le modalità e termini ivi previsti, i libri associativi di

Statuto dell'ASSOCIAZIONE AMICI BETHARRAM – ETS Associazione Missionaria Culturale
Internazionale – efficace dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017

Assemblea del giorno 27 marzo 2021 - ALLEGATO A

cui all'articolo 15 del Codice.

ARTICOLO 29. RINVIO NORMATIVO Per quanto non previsto dal
presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. n. 117/2017 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del
Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in materia di associazioni.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francesco Vanni', is written over the bottom line of the text area.

3	1312	08/04/2021	0,00	TM321L001312000CC
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			0,00	
	ESENTE		TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1

TM3

